

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

E

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Avvocatura Generale dello Stato (di seguito denominata Avvocatura), in persona dell'Avvocato Generale dello Stato Massimo Massella Ducci Teri

E

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata ANAC), in persona del Presidente, dott. Raffaele Cantone

VISTI

- a) il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n.1611 – Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e successive modifiche ed interazioni;
- b) la Legge 3 aprile 1979, n.103 – Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
- c) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- d) in particolare l'articolo 211, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la legittimazione ad agire in giudizio dell'ANAC per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- e) l'articolo 211, comma 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che l'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice dei contratti pubblici, emette, entro sessanta giorni dalla notifica della violazione, un parere motivato nel quale indica specificatamente i vizi di legittimità, trasmettendolo alla stazione appaltante; se quest'ultima non vi si conforma entro il termine assegnato, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo;
- f) il Regolamento di ANAC del 13.06.2018 sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato

- che, ai sensi dell'art.1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, spetta all'Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ANAC;
- che, ai sensi dell'art. 43 del succitato Regio Decreto, l'Avvocatura può assumere la rappresentanza e la difesa di Amministrazioni non statali ed Enti sovvenzionati, purché sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o altro provvedimento; in tali casi, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall'Avvocatura in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interesse con lo Stato o con le Regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali Amministrazioni ed Enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza;
- che, ai sensi dell'art.10 della Legge 3 aprile 1979, n.103, le funzioni dell'Avvocatura nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario, che decidano di avvalersene con apposita delibera del Consiglio regionale; in tal caso possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro;
- che è opportuno disciplinare le eventuali ipotesi di conflitto tra Amministrazioni ed Enti che si avvalgono del patrocinio erariale in sede di applicazione dell'art.211 del Codice dei Contratti pubblici, anche in considerazione del breve termine previsto *ex lege* per l'impugnazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità)

Con il presente Protocollo le Parti intendono individuare in via preventiva e generale i casi in cui, con riferimento al potere di legittimazione attiva previsto dall'art.211 del D. Lgs. n.50/2016, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ANAC;

Art.2

(Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato)

L'Avvocatura assume la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ANAC in tutti i casi in cui intenda procedere all'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, di cui al comma 1-bis dell'art.211 del decreto legislativo succitato, nonché degli atti previsti dal comma 1-ter del medesimo articolo, ad eccezione dei casi in cui gli atti da impugnare siano stati adottati da:

- a) Presidenza della Repubblica;
- b) Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
- c) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e strutture governative;
- d) altre Amministrazioni o Enti che abbiano, in precedenza, interessato l'Avvocatura con specifico riferimento agli atti che l'ANAC intende impugnare.

Nei casi di cui alla lettera d) l'Avvocatura darà pronta comunicazione all'ANAC delle ipotesi di conflitto di interessi.

Art.3

(Comunicazioni)

L'ANAC provvederà ad interessare gli Uffici dell'Avvocatura Generale e delle Avvocature Distrettuali competenti con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza dell'impugnazione, inoltrando la richiesta di impugnazione, oltre che con le modalità ordinarie, all'indirizzo di posta elettronica della Segreteria particolare dell'Avvocato Generale o dell'Avvocato Distrettuale competente.

Nei casi di competenza delle Avvocature Distrettuali la richiesta verrà inviata per conoscenza anche all'Avvocatura Generale, ai fini di raccordo.

Art. 4

(Modalità attuative)

Le Parti predispongono e diramano istruzioni operative per i propri Uffici al fine di garantire la massima collaborazione reciproca.

L'Anac e l'Avvocatura possono individuare al proprio interno i membri, quali componenti di un gruppo di lavoro congiunto, per la realizzazione del presente accordo.

È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 5

(Referenti per la collaborazione)

I Referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

a. Per l'ANAC:

- (1) sul piano programmatico: il Presidente
- (2) sul piano operativo: il Segretario Generale;

b. Per l'Avvocatura

- (1) sul piano programmatico: L'Avvocato Generale
- (2) sul piano operativo: . il Segretario Generale

Art. 6

(Comunicazione)

Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.

Art. 7

(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

Il presente Accordo ha una validità di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell'altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.

In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Art. 8

(Oneri finanziari)

Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa

Art. 9

(Norme finali)

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'Avvocatura Generale dello Stato

L'Avvocato Generale

Massimo Massella Ducci Teri

Documento firmato da:
MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI
09.11.2018 09:14:23 UTC



Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente

Raffaele Cantone

Firmato digitalmente da:Raffaele Cantone
Luogo:Roma
Data:05/11/2018 12:12:10